

N. 1030

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANFROI e GNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Disposizioni in materia di organizzazione
del mercato di lavoro

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone vuole dare un impulso alla ormai inevitabile riforma del mercato del lavoro. La proposta che avanziamo muove su due linee fondamentali, da un lato si prospetta un significativo incremento del volume e degli ambiti di competenza attribuiti alle regioni, dall'altro viene prevista la possibilità di gestire l'attività di mediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro anche a soggetti diversi da quelli pubblici.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la scelta di un maggiore coinvolgimento delle regioni muove dal concetto che siano proprio queste il livello istituzionale e l'ambito territoriale più idoneo per la politica del lavoro. Ciò non toglie che, comunque, è apparso opportuno mantenere a livello nazionale un quadro di riferimento generale, cioè un insieme di diritti e principi fondamentali uguali per tutti, nonché sicure linee guida di carattere normativo entro le quali possano poi formalizzarsi i vari provvedimenti da prendersi anche a livello regionale. Per ciò che riguarda queste problematiche il presente disegno di legge affronta da un lato la riforma dell'intero apparato di governo del mercato del lavoro con una ridefinizione dell'organizzazione e dei compiti istituzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decentrando le funzioni di gestione del mercato del lavoro mediante il loro trasferimento, sia pure graduale, dallo Stato alle regioni: trasferimento che, con la Costituzione attuale, può essere realizzato soltanto attraverso un delega di funzioni amministrative, per l'esercizio delle quali è previsto il finanziamento a carico dello Stato. Dall'altro lato viene introdotta una profonda riforma in tema di servizi di avviamento al lavoro.

Le deleghe sono da emanarsi sulla base di intese convenute, dopo una delibera assunta in via di principio dal Consiglio re-

gionale, tra la Giunta regionale ed il Governo. Le funzioni amministrative delegate con l'esclusione delle funzioni dell'Ispettorato del lavoro che non possono che richiedere un trattamento uniforme in tutto il territorio nazionale, sono tutte quelle già attribuite alle strutture ministeriali vigenti.

Viene prevista la costituzione, con legge regionale, dei Servizi regionali per la formazione e l'impiego, facenti capo ad un Ente regionale, del quale verranno istituiti uffici decentrati, nel quale si accorperanno le funzioni attualmente di competenza della commissione regionale per l'impiego. Presso gli uffici decentrati potranno funzionare servizi integrati per l'impiego, per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con funzione di progettazione, informazione, orientamento e preselezione, ma anche con funzioni di collocamento.

È prevista la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che può proporre programmi di attività dell'Ente regionale per la formazione e l'impiego, ne valuta l'efficacia degli interventi e predispone una relazione consuntiva, che viene presentata al Consiglio regionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Viste le deleghe legislative alle regioni è sembrato opportuno prevedere un riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, volto a ridimensionarne e razionalizzarne le competenze.

Per quanto riguarda la seconda linea su cui si muove questo disegno di legge, l'articolo 9 stabilisce che l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro non è più monopolio pubblico: essa potrà essere svolta anche da soggetti autorizzati dalla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, costituiti in forma di società per azioni o cooperative con capitale non inferiore a 300 mi-

lioni, enti bilaterali o organismi promossi o partecipati da detti enti o enti pubblici territoriali.

L'articolo 11 prevede una delega al Governo, per la quale sono previsti principi e criteri direttivi, per l'emanazione di uno o più

decreti legislativi miranti a riordinare la materia degli incentivi alle assunzioni. Tale inserimento è stato previsto in quanto anche tale argomento non è da sottovalutare nel tentativo di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega alle regioni di funzioni amministrative in materia di lavoro)

1. Le funzioni amministrative proprie degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con esclusione delle funzioni di vigilanza e controllo già attribuite agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro, nonché le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego, delle agenzie regionali per il lavoro e degli osservatori regionali sul mercato del lavoro, possono essere delegate alle regioni con la procedura di cui alla presente legge, ferma restando l'eguaglianza dei diritti dei cittadini nelle diverse regioni della Repubblica. La delega può essere estesa a funzioni proprie di altre amministrazioni dello Stato, qualora ciò sia necessario al fine di consentire alle regioni un esercizio più organico delle funzioni ad esse delegate.

2. Qualora il consiglio regionale dichiari la sua disponibilità a ricevere la delega di cui al comma 1, forme, estensione e modalità della delega sono disciplinate in un'intesa tra Giunta regionale e Governo, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale e regionale. La delega è conferita con legge sulla base dell'intesa.

3. L'intesa di cui al comma 2 determina altresì i tempi di trasferimento alle regioni delle funzioni delegate. Qualora l'intesa non sia conclusa, le medesime funzioni nell'ambito regionale continuano ad essere esercitate dagli organi dello Stato.

4. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Compiti del Governo)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, i criteri generali per la ripartizione, fra Stato e regioni, del personale e dei beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni stesse; il trasferimento di essi ha luogo con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, eventualmente di concerto con altri ministri interessati. Le regioni organizzano, se necessario, corsi di formazione e riconversione professionale del personale trasferito.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un comitato per il coordinamento per l'attuazione delle deleghe e per il controllo, per i primi quattro anni, dei risultati conseguiti.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i livelli minimi uniformi di servizio, che devono essere tenuti presenti nella formazione e nell'attuazione delle intese di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Servizio regionale per la formazione e l'impiego)

1. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, le regioni istituiscono, con legge, un servizio regionale per la formazione e l'impiego (di seguito denominato «Servizio regionale»). Il Servizio regionale esercita le funzioni delegate, nonchè le funzioni, ad esse organicamente collegate, già di competenza delle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il Servizio regionale è organizzato dalla legge regionale in conformità ai principi stabiliti con la presente legge, nonchè con le intese di cui all'articolo 1.

2. La politica regionale del lavoro è gestita dal Servizio regionale in coerenza con le politiche di sviluppo e riequilibrio del territorio della regione, dello Stato e della Co-

munità europea, in costante raccordo con i loro organi e, se necessario, stipulando con essi accordi di programma. Tale politica persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire il rapido incontro tra domanda e offerta di lavoro, curando la formazione e riqualificazione dei lavoratori;

b) favorire la mobilità professionale e la crescita della professionalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi;

c) sostenere le attività imprenditoriali atte a determinare l'incremento dell'occupazione ed il reinserimento dei lavoratori disoccupati;

d) realizzare pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e tra tutte le fasce della popolazione;

e) sostenere l'offerta di consumi collettivi anche non incentivati dal profitto, e l'impiego in essi di lavoro dipendente ed autonomo;

f) intervenire a favore dell'occupazione con l'erogazione di contributi e sussidi, di facilitazioni all'accesso al credito nonchè di servizi reali, per promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle imprese piccole e medie, artigiane e cooperative, semplificando il sistema delle predette agevolazioni.

Art. 4.

(Ente regionale per la formazione e l'impiego)

1. La direzione del Servizio regionale è attribuita ad un ente regionale per la formazione e l'impiego (di seguito denominato «Ente regionale»), dotato di personalità giuridica, ai cui organi partecipano rappresentanti della regione, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale e nazionale. La legge regionale disciplina l'organizzazione dell'Ente regionale e le modalità di nomina dei suoi organi e del suo direttore; assegna all'Ente regionale le risorse necessarie, disciplina le modalità di gestione di esse e la verifica dei risultati conseguiti.

2. Gli organi dell'Ente regionale operano nell'ambito di direttive di carattere generale emanate dalla Giunta regionale.

3. L'Ente regionale esercita:

a) le competenze già proprie degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, comprese quelle relative al reddito, all'occupazione e rioccupazione dei lavoratori considerati in eccedenza, nonché al governo dei flussi del mercato del lavoro, anche in attuazione delle politiche regionali;

b) le funzioni spettanti agli osservatori regionali del lavoro, ove costituiti, e delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, anche mediante l'organizzazione di banche dati ed in collegamento con il Servizio economico-statistico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), numero 3;

c) le funzioni spettanti alle commissioni regionali per l'impiego, tramite una speciale Sezione ai cui organi direttivi partecipano, in eguale misura, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed alla quale sono trasferiti i beni mobili ed immobili ed il personale già attribuiti alle commissioni stesse.

4. Qualora non sia stato effettuato il trasferimento delle funzioni di cui al comma 3, lettera c), la presidenza della commissione regionale per l'impiego spetta al presidente della Giunta regionale che ha facoltà di designare, come vice presidente, un componente della Giunta.

5. La regione istituisce un comitato tecnico-scientifico, di cui fanno parte esperti in tema di mercato e politica del lavoro. Il comitato propone programmi di attività all'Ente regionale, valuta l'efficacia dei suoi interventi e presenta ogni anno, entro il mese di giugno, una relazione al Consiglio regionale e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

(Uffici decentrati dell'Ente regionale)

1. L'Ente regionale opera in bacini di utenza determinati dalla legge regionale,

mediante uffici decentrati. Il direttore dell'Ente regionale fa valere, nei confronti dei responsabili degli uffici decentrati, la responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche in relazione al mancato rispetto delle delibere e delle direttive formulate dalle regioni e dall'Ente regionale stesso.

2. Agli uffici decentrati di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego. Rimangono invece in funzione le commissioni per la manodopera agricola.

3. Sono compiti degli uffici periferici:

a) i servizi di avviamento al lavoro e di preselezione, per i soggetti in cerca di lavoro;

b) l'attività di informazione sulle condizioni del mercato del lavoro e di raccolta dei dati;

c) gli interventi a scopo conciliativo nelle crisi e nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nonché nelle controversie individuali di lavoro.

4. Le funzioni delle commissioni per il lavoro a domicilio, il lavoro domestico, il lavoro di facchinaggio e per il collocamento obbligatorio sono riordinate con legge regionale, e le commissioni stesse accorpate, fermo restando che la commissione per il collocamento obbligatorio va mantenuta fino al complessivo riordino dell'intera materia.

Art. 6.

(Funzioni attribuite alle commissioni regionali per l'impiego)

1. La speciale sezione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), è istituita con legge regionale.

2. In caso di mancata costituzione della Sezione di cui al comma 1, la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego spetta al presidente della Giunta regionale che può designare, come vice presidente, un membro della Giunta stessa.

Art. 7.

(Servizio integrato per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro)

1. Gli uffici decentrati, d'intesa con gli enti locali e in conformità alle direttive della regione e dell'Ente regionale, istituiscono un servizio integrato per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, che opera, con modalità stabilite dalla legge regionale, in collaborazione con le imprese e le organizzazioni sindacali. Il servizio opera attraverso sportelli locali, avvalendosi di funzioni tecniche unificate e specializzate.

2. Il servizio integrato propone alle imprese rose ristrette di candidati, che tengono conto delle loro capacità professionali, delle precedenti esperienze di lavoro e della disponibilità al trasferimento sul territorio. Il servizio individua altresì percorsi formativi personalizzati, anche individuando persone da formare appositamente in relazione alle esigenze delle imprese. Esso fornisce consulenza alle imprese e ai soggetti interessati.

Art. 8.

(Finanziamento alle regioni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di lavoro)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana uno o più decreti legislativi intesi a finanziare la politica del lavoro e della formazione professionale nelle regioni che ottengano deleghe ai sensi dell'articolo 1, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnazione annua di una somma, in seguito rivalutata annualmente secondo il tasso di inflazione programmata, corrispondente alla spesa sostenuta dallo Stato, nell'anno precedente la concessione delle deleghe, per l'organizzazione degli uffici e l'erogazione dei servizi delegati alle regioni;

b) assegnazione di una quota percentuale del gettito delle imposte dirette riscos-

se nell'ambito della regione, in seguito ricalcolata ogni cinque anni. La predetta quota percentuale è calcolata secondo criteri differenziali, sulla base di ipotesi relative alle spese *pro capite* per politiche del lavoro e della formazione professionale e del numero di persone in cerca di occupazione nell'ambito regionale;

c) previsione di trasferimenti aggiuntivi, a scopo solidaristico, incentivante o di riequilibrio fra regioni.

Art. 9.

(Disciplina della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro effettuata da organismi diversi dal Servizio regionale per la formazione e l'impiego)

1. L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro può essere svolta, oltre che dal Servizio regionale, da soggetti autorizzati dalla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

2. I soggetti privati che intendono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sono tenuti a chiederne l'autorizzazione all'ufficio regionale per il lavoro nella cui competenza rientra la sede legale del soggetto stesso nel territorio nazionale.

3. L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro può essere esercitata soltanto da soggetti costituiti in forma di società per azioni, oppure in forma di cooperativa, con capitale versato non inferiore a lire trecento milioni, nonchè da enti bilaterali ovvero organismi promossi o partecipati da enti pubblici territoriali. L'autorizzazione è concessa quando ricorrono le condizioni di cui al comma 4 e subordinatamente all'assunzione dell'impegno a fornire al servizio pubblico, anche mediante collegamento in rete, i dati anonimi relativi alla domanda e offerta di lavoro che sono a loro disposizione. L'autorizzazione viene concessa, entro tre mesi dalla richiesta, per un periodo di due anni

e può essere successivamente rinnovata a tempo indeterminato.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono:

a) disporre di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera;

b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività;

c) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari che non devono avere riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o previdenza sociale, e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni;

d) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine nazionale o regionale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

6. È fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini professionali e al loro utile inserimento lavorativo.

7. Nei confronti dei lavoratori di lavoro subordinati l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.

8. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione deve indicare gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. Il soggetto stesso, entro cinque giorni, deve comunicare agli uffici periferici dell'Ente regionale competenti per territorio i contratti stipulati con la sua mediazione.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono determinati i criteri e le modalità: di controllo, da parte degli uffici del lavoro, sul corretto esercizio dell'attività; di revoca dell'autorizzazione in caso di esercizio scorretto della stessa; di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 3, nonché di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro presso gli uffici periferici dell'Ente regionale.

10. La mediazione non occasionale tra domanda e offerta di lavoro svolta senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, e in caso di recidiva, con l'arresto fino a due anni.

11. Chiunque, per lo svolgimento della sua attività di mediazione, esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda non superiore a dieci milioni di lire. In aggiunta alla sanzione penale viene disposta la revoca dell'autorizzazione.

12. L'inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati di domande ed offerte di lavoro di cui al comma 3 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila per ciascuna domanda ed offerta individuale e per ogni giorno di ritardo ed omissione, fino ad un massimo di lire tre milioni. In caso di trasmissione di dati incompleti, l'ammenda può essere ridotta, in relazione all'entità dell'inadempimento, fino a lire diecimila per ciascuna domanda od offerta individuale e per ogni giorno di ritardo ed omissione. In caso di comportamento recidivo, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene dapprima sospesa

per un periodo da uno a sei mesi e successivamente revocata.

13. Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 10, 11 e 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Art. 10.

(Riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare l'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni:

a) istituzione di un Segretariato generale con funzioni di coordinamento delle direzioni generali e di cura degli affari generali, al quale facciano capo i rapporti con i Servizi regionali di cui all'articolo 3, nonché le strutture centrali dell'Ispettorato del lavoro;

b) istituzione di un Comitato di gestione composto dai direttori generali, con funzioni di programmazione e controllo dell'attività complessiva del Ministero;

c) revisione organica delle funzioni delle direzioni generali, da ridursi alle seguenti quattro:

1) Direzione generale delle risorse umane e dei servizi generali, con funzioni di politica del personale, di contrattazione, di acquisizione e gestione delle risorse strumentali, nonché di quelle inerenti al bilancio ed alle attività di tesoreria;

2) Direzione generale operativa per l'occupazione, che eserciti le funzioni caratterizzanti dell'attuale Direzione generale per l'orientamento e la formazione professionale. Nell'ambito di questa Direzione vanno

ricondotti accentuandone i compiti di coordinamento, la Commissione centrale per l'impiego ed il Comitato per le pari opportunità e la Segreteria tecnica istituiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché gli organi destinati a realizzare un coordinamento sistematico e interistituzionale tra i soggetti del processo formativo, previsti dalle lettere *b)* e *c)* del punto 2 del numero 4 del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993;

3) Direzione generale sui rapporti e le condizioni di lavoro, con funzioni inerenti alle normative interne, comunitarie ed internazionali in materia di rapporti di lavoro e con funzioni di studio e di raccolta di dati sulla contrattazione collettiva, nonché di sviluppo dei rapporti internazionali e comunitari;

4) Direzione generale della previdenza sociale, con funzioni di vigilanza sugli enti previdenziali e sugli enti cui fanno capo i fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) istituzione dei seguenti servizi specializzati, destinati ad operare a favore di tutte le Direzioni generali e del Segretariato generale:

1) Servizio per le relazioni esterne, che cura i rapporti con l'utenza, con i mezzi di comunicazione nonché con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) Servizio di controllo, con funzioni di controllo di gestione e dell'andamento di altri parametri di funzionamento;

3) Servizio economico-statistico, che assume le funzioni dell'attuale Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, quelle di cura dei rapporti con gli altri organi governativi con poteri decisionali in materia economica e finanziaria, nonché di consulenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività di mediazione sociale in occasione dei rinnovi contrattuali;

4) Servizio per i sistemi informativi, con funzioni di coordinamento per le attività e le procedure comuni, sia all'interno

dell'amministrazione centrale, sia con riguardo ai suoi collegamenti con le strutture periferiche e con i Centri regionali per la formazione e l'impiego, sia rispetto ad altri centri informativi, fra i quali quelli degli istituti previdenziali e statistici, il tutto in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

5) Servizio di studi e ricerche sugli aspetti di innovazione legislativa e di armonizzazione rispetto all'ordinamento comunitario;

e) conservazione da parte della Direzione generale operativa per l'occupazione, di cui al numero 2) della lettera c) del presente comma, delle funzioni riguardanti la tutela del socio lavoratore ed il sostegno delle cooperative sociali; trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei compiti di carattere amministrativo e societario e di controllo e vigilanza tecnica già di competenza della Direzione generale della cooperazione, anche con riferimento alle cooperative sociali.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi del decreto, o dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per la materia. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 11.

(Riordino degli incentivi economici alle assunzioni)

1. Allo scopo di favorire l'occupazione dei lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi miranti a riordinare la normativa in materia di incentivi economici

ai datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire e restringere le categorie di lavoratori da considerare come deboli sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in mobilità, ai disoccupati di lunga durata e agli appartenenti all'area dello svantaggio sociale;

b) affidare alle Commissioni regionali per l'impiego il compito di integrare o di specificare l'area dello svantaggio sociale di cui alla lettera a);

c) eliminare le disuguaglianze derivanti dalla sovrapposizione delle diverse previsioni normative e razionalizzare la tipologia, l'entità e le modalità di erogazione degli incentivi, anche mediante la differenziazione tra diverse categorie di beneficiari e tra aree territoriali;

d) salvaguardare il mantenimento complessivo della spesa prevista in base all'attuale normativa ed individuare forme di collegamento tra l'erogazione degli incentivi ed i più generali interventi di politica del lavoro dello Stato e delle regioni;

e) agevolare la destinazione di ore supplementari alla formazione, oltre alle previsioni legali e di contrattazione collettiva, da parte delle imprese a favore dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

f) distribuire l'incentivo in termini tali da agevolare soprattutto la stipula di contratti a tempo determinato;

g) incentivare l'impiego dei lavoratori non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel lavoro autonomo e nel lavoro associato, nonchè incentivare il trasferimento delle aziende in crisi in funzione di salvaguardia dell'occupazione;

h) prevedere forme di finanziamento per interventi di promozione del collocamento mirato in favore di soggetti portatori di *handicap*, nei limiti delle risorse preordinate a tal fine nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono non oltre venti giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e al presente articolo potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

